

CONSULENTI DEL LAVORO:  
Rag. Gioacchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
http://www.studiodemarco.it

**Alle Aziende che applicano il CCNL Commercio/terziario e Turismo/pubblici esercizi**

Udine, 2 gennaio 2011

**Oggetto: Obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa: Fondo EST.**

Circolare numero:

---

## In sintesi

Il versamento delle quote al Fondo Est è oramai da ritenersi obbligatorio. A decorrere dal corrente mese di gennaio lo Studio provvederà ad iscrivere al Fondo tutte le aziende non ancora iscritte. Le quote a carico del datore di lavoro verranno versate mediante pagamento mensile posticipato con il modello F24.

## Approfondimento

Con precedenti comunicazioni a cura della scrivente Studio è stato sottolineato come le aziende del commercio, terziario, turismo e pubblici esercizi, aderenti alle associazioni di categoria firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, siano obbligate ad iscrivere i propri dipendenti al Fondo Est per l'assistenza sanitaria integrativa.

Questo perché tali Aziende, aderendo alle associazioni nazionali firmatari (*ad es. Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, Assoturismo*) anche indirettamente per il tramite dell'adesione alle associazioni territoriali (*ad es. Ascom*), devono dare integrale applicazione a tutta la normativa contenuta nei CCNL.

In passato erano sorti dubbi, invece, sull'obbligo di iscrizione da parte delle aziende che, pur applicando il CCNL, non erano iscritte alle organizzazioni datoriali firmatarie del contratto; tali aziende si erano astenute dall'iscrivere i propri dipendenti al Fondo Est in quanto ritenevano essere tenute ad applicare la sola parte "economica e normativa" del CCNL e non anche gli istituti contrattuali "obbligatori" per i soli iscritti alle Associazioni datoriali.

Si era venuta quindi a creare una discriminazione tra lavoratori dello stesso settore e un costo del lavoro (dumping sociale) diverso tra aziende iscritte e aziende non iscritte.

Per evitare tali disparità di trattamento, il CCNL ha – di fatto – reso obbligatorio per tutte le aziende l'iscrizione all'EST attraverso l'inclusione dell'importo del contributo dovuto al Fondo tra gli elementi integranti il trattamento economico sostitutivo di un aumento contrattuale .

Il contratto prevede inoltre che l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti sia ritenuta responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' previsto infine che non è possibile sostituire con una copertura assicurativa le prestazioni garantite dal Fondo Est .

Indipendentemente dalla validità del disposto contrattuale si ritiene che la materia andrebbe analizzata anche in un ottica più ampia che tenga conto, sia della progressiva "privatizzazione" del Servizio Sanitaria Nazionale cui, da diversi anni, stiamo assistendo, sia della progressiva diffusione nei CCNL di Fondi che garantiscono il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per le prestazioni sanitarie.

In ultima analisi, quindi, la situazione ora è la seguente:

1. il contributo dovuto al Fondo Est è parte integrante del trattamento economico in quanto è sostitutivo di un aumento contrattuale;
2. le somme dovute al Fondo sono destinate a creare un sistema di welfare contrattuale, imponendolo così, di fatto, a tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL indipendentemente dall'iscrizione alle Associazioni datoriali stipulanti.

La Circolare n.43/2010 del 15 dicembre scorso, appena diffusa dal Ministero del lavoro, pur in un contesto leggermente diverso, conferma l'analisi appena sintetizzata. In conseguenza riteniamo ineludibile, per le aziende che applicano i CCNL del terziario/commercio e il CCNL turismo/pubblici esercizi, provvedere all'iscrizione dei propri dipendenti al Fondo EST.

Per quanto sopra a partire dal corrente mese di gennaio, questo Studio provvederà d'ufficio al versamento delle quote al Fondo Est salvo che l'Azienda intenda non aderirvi sollevando lo Studio da ogni conseguente responsabilità (l'ultima pagina della presente circolare riporta una comunicazione in tal senso).

### **Costi a carico Azienda**

Per quanto attiene ai costi si ricorda che le quote da versare al Fondo sono le seguenti:

1) contribuzione a carico azienda nel CCNL terziario/commercio:

- **quota di iscrizione una tantum:** € 30,00 per ciascun dipendente a tempo indeterminato anche part-time (compresi gli apprendisti esclusi i quadri);
- **quota di contribuzione ordinaria mensile** pari a € 10,00 mensile per ciascun dipendente a tempo indeterminato full time e € 7,00 mensile per ciascun dipendente a tempo indeterminato in part-time (compresi gli apprendisti esclusi i quadri).

2) contribuzione a carico azienda nel CCNL turismo/pubblici esercizi:

- **quota di iscrizione una tantum** pari a € 15,00 per ciascun dipendente a tempo indeterminato full-time e € 8,00 per ciascun dipendente a tempo indeterminato part-time (compresi gli apprendisti esclusi i quadri);
- **quota di contribuzione ordinaria mensile** pari a € 8,00 mensile per ciascun dipendente a tempo indeterminato full time o part-time (compresi gli apprendisti esclusi i quadri).

Si precisa che tali importi sono da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% da versare all'Inps.

Per quanto attiene alle modalità di versamento si ricorda che la procedura di versamento mensile posticipato con bonifico bancario a cura dell'azienda, è stata sostituita dal pagamento con l'F24. In particolare il codice assegnato dall'Agenzia delle Entrate è "EST1".

**DICHIARAZIONE PER RINUNCIA ISCRIZIONE AL FONDO EST**  
**(da restituire via fax 0432/504902 o via e-mail info@studiodemarco.it o via posta entro il 31 gennaio 2011)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare/legale rappresentante della \_\_\_\_\_ con la presente dichiara di non volere effettuare l'iscrizione e/o di non versare i contributi al Fondo EST – ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA per i lavoratori cui viene applicato il CCNL del commercio/terziario o il CCNL turismo/pubblici esercizi, pertanto libero lo Studio da qualunque conseguenza per la mancata iscrizione e/o mancato versamento.

Data \_\_\_\_\_

Si riporta il testo del CCNL nella parte che tratta l'obbligo di iscrizione al Fondo Est:

**CCNL Terziario art.95**

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente c.c.n.l. si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 95 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota "una tantum" di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del c.c.n.l. del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente c.c.n.l.

Conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 95 del c.c.n.l. hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.

Pertanto, l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall'art. 95 del presente c.c.n.l. e deve ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta assistenza sanitaria supplementare. Anche l'eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare al Fondo EST i contributi previsti dall'art. 95.

**CCNL Turismo Pubblici esercizi art. 156**

Le parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 156 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

4. L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.

5. Conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 156 del c.c.n.l. turismo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

6. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie."